

Articolo 16 Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani utenze non domestiche avviati al recupero per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:
 - del 80 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri ma inferiore a 3.000 metri;
 - del 80 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 3.000 metri.
5. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffari sulla parte fissa e variabile:

Riduzioni tariffarie parte fissa e variabile	% di riduzione
A) abitazioni con unico occupante, come da risultanze di stato famiglia monocomponente e in condizioni di disagio economico	20%
B) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni l'anno, purché non locate nemmeno in frazione d'anno:	30%;
C) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente non superiore a 183 giorni l'anno, purché la stagionalità derivi da atto assertivo della pubblica amministrazione o da licenza	20%;
D) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, purché non locate nemmeno per frazione d'anno	30%
E) fabbricati rurali ad uso abitativo	20%

6. Sono infine previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

Riduzioni tariffarie parte fissa e variabile	% di riduzione
A) Locali ed aree di proprietà comunale destinati a finalità istituzionali	100%;
B) Locali identificabili catastalmente come fabbricati destinati all'uso pubblico dei culti	100%
C) Abitazioni occupate da nuclei familiari residenti anagraficamente nel Comune di Santa Cristina Gela, i cui componenti siano titolari di soli redditi	20%

<i>derivanti da: pensione sociale o di invalidità permanente al 100% , sussidi di disoccupazione o di mobilità ,cassa integrazione con esclusione di qualsiasi ulteriore tipologia di reddito oppure nuclei familiari privi di reddito, dei quali sia dimostrata l'iscrizione alle liste di collocamento di tutti i componenti maggiorenni non dediti agli studi nella parte variabile;</i>	
<i>D) Abitazioni occupate da studenti universitari privi di reddito, i cui nuclei familiari di appartenenza, residenti nel Comune di Santa Cristina Gela e dei quali sono a carico, si trovino nelle condizioni di cui al punto c: riduzione nella parte fissa e variabile</i>	20%
<i>E) Abitazioni occupate esclusivamente da persone anagraficamente residenti nel Comune di Santa Cristina Gela, che risultino ricoverate presso ospedali, case di cura o di ricovero per più di 183 giorni l'anno:</i>	20%

7. Le agevolazioni di cui al comma 6 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
8. Le riduzioni, ove non risultanti da precedenti dichiarazioni dell'interessato già acquisite agli atti dell'ufficio, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione (e, in ogni caso, non prima della data del 1° gennaio dell'anno in corso di tassazione), se debitamente dichiarate e documentate entro la data del 28 febbraio dell'anno in corso di tassazione e, ove le relative condizioni continuino a sussistere, anche per gli anni successivi.- In caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine del 28 febbraio dell'anno in corso di tassazione, le riduzioni si applicano dalla data di presentazione della dichiarazione.- Per continuare ad usufruire negli anni successivi – e con decorrenza dal 1° gennaio – della riduzione di cui al precedente comma 3, lettera b), deve comunque essere prodotta dal contribuente, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni in corso di tassazione, l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente riferita al reddito del precedente anno; in caso di presentazione dell'attestazione ISEE oltre la data del 30 giugno, la correlata riduzione si applica dalla data di presentazione dell'attestazione.-
9. In tal caso le riduzioni concesse saranno effettuate a conguaglio sulla prima scadenza utile, con decorrenza dall'esercizio nel quale si sono verificate e dimostrate le condizioni e i presupposti per le agevolazioni prima specificate e che dovranno essere comprovate tramite idonea documentazione.
10. Per le agevolazioni domestiche per i nuclei familiari in situazione di disagio economico attestate da certificazione I.S.E.E va presentata idonea richiesta documentata, presentata dall'utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00,
- il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, in corso di validità relativo al nucleo familiare,
 - copia del documento d'identità del dichiarante,
 - il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare,
 - allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità per disagio economico
 - il richiedente deve occupare/condurre l'abitazione per la quale chiede l'esenzione a titolo di abitazione principale;

- il richiedente deve essere intestatario della TARI riferita all'unica abitazione/utenza per la quale chiede l'esenzione; se l'utenza non è stata ancora dichiarata, deve presentare la dichiarazione di iscrizione alla TARI,

Per accedere alle agevolazioni previste dal provvedimento, che è destinato ai nuclei familiari titolari di utenze domestiche, bisogna:

- essere residenti nel comune di Santa Cristina Gela;
- essere nuclei familiari con all'interno soggetti diversamente abili con un'invalideria riconosciuta ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma 3, con grado di invalidità pari al 100% attestato da certificazione rilasciata dalla Commissione Medica, , avere un indicatore ISEE ORDINARIO riferito all'anno precedente non superiore a € 8.265,00 in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza (in questo caso si potrà beneficiare dell'esenzione tariffaria da applicarsi sulla parti variabile pari al 30% della tariffa);
- essere intestatario di un'utenza domestica TARI relativa ad unità immobiliare accatastata in categoria A nella quale risieda un nucleo familiare preso in carico dai Servizi Sociali dell'Ente ed avente un indicatore ISEE ORDINARIO riferita all'anno precedente pari a Zero alla data di presentazione dell'istanza (in questo caso si potrà beneficiare della riduzione tariffaria pari al 40% della quota variabile del tributo);
- avere un indicatore ISEE ORDINARIO riferita all'anno precedente maggiore ad € 6.500,00, e non superiore ad € 20.000,00 e con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa), in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza (in questo caso si potrà beneficiare della riduzione tariffaria pari alla quota variabile del tributo).
- Essere anziani che occupano o conducono locali a titolo di abitazione principale con il valore dell' ISEE del nucleo familiare non superiore a 6.500,00 euro e che non risultino, a carico del richiedente, debiti relativi alla Tariffa Rifiuti maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
- La concessione di tali benefici è subordinata al regolare pagamento della Tassa Rifiuti relativamente agli anni pregressi, (anni 5 precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione stessa).

11. Per i locali di proprietà comunale la comunicazione dei dati per l'esenzione è posta a carico del Servizio Patrimonio dell'Ente,
12. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'Articolo1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.
13. La riduzione viene fissata ove la raccolta differenziata sia stata effettivamente attivata, nella stessa deliberazione consiliare relativa alla determinazione delle tariffe.
14. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
15. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, nel limite massimo complessivo dell'50% della parte variabile della tariffa
16. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

17. Non si dà luogo a riduzioni o agevolazioni in caso di omesso/parziale pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti, e qualora concesse, per l'esercizio in corso, il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la revoca.
18. L'Ufficio Tributi si riserva la facoltà di organizzare controlli a campione.
19. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
20. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 20 a 23 in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'Articolo 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 può essere finanziato:
 - inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
 - mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;

Articolo 16 Esenzioni e riduzioni come modificato

1. Sono esenti dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani utenze non domestiche avviati al recupero per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:
5. del 80 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri ma inferiore a 3.000 metri;
6. del 80 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 3.000 metri.
7. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffari sulla parte fissa e variabile:

Riduzioni tariffarie parte fissa e variabile	% di riduzione
<i>A) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni l'anno, purché non locate nemmeno in frazione d'anno:</i>	30%;
<i>B) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente non superiore a 183 giorni l'anno, purché la stagionalità derivi da atto assertivo della pubblica amministrazione o da licenza</i>	20%;
<i>C) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, purché non locate nemmeno per frazione d'anno</i>	30%
<i>D) fabbricati rurali ad uso abitativo</i>	20%

8. Sono infine previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

Riduzioni tariffarie parte fissa e variabile	% di riduzione
<i>A) Locali ed aree di proprietà comunale destinati a finalità istituzionali</i>	100%;
<i>B) Locali identificabili catastalmente come fabbricati destinati all'uso pubblico dei culti</i>	100%
<i>C) Abitazioni occupate esclusivamente da persone anagraficamente residenti nel Comune di Santa Cristina Gela, che risultino ricoverate presso</i>	20%

9. Le agevolazioni di cui al comma 6 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
10. Le riduzioni, ove non risultanti da precedenti dichiarazioni dell'interessato già acquisite agli atti dell'ufficio, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione (e, in ogni caso, non prima della data del 1° gennaio dell'anno in corso di tassazione), se debitamente dichiarate e documentate entro la data del 28 febbraio dell'anno in corso di tassazione e, ove le relative condizioni continuino a sussistere, anche per gli anni successivi.
- In caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine del 28 febbraio dell'anno in corso di tassazione, le riduzioni si applicano dalla data di presentazione della dichiarazione.
11. - Per continuare ad usufruire negli anni successivi – e con decorrenza dal 1° gennaio – della riduzione di cui al precedente comma 3, lettera b), deve comunque essere prodotta dal contribuente, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni in corso di tassazione; Per i locali di proprietà comunale la comunicazione dei dati per l'esenzione è posta a carico del Servizio Patrimonio dell'Ente,
12. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'Articolo 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.
13. La riduzione viene fissata ove la raccolta differenziata sia stata effettivamente attivata, nella stessa deliberazione consiliare relativa alla determinazione delle tariffe.
14. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
15. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, nel limite massimo complessivo dell'50% della parte variabile della tariffa
16. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
17. Non si dà luogo a riduzioni o agevolazioni in caso di omesso/parziale pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti, e qualora concesse, per l'esercizio in corso, il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la revoca.
18. L'Ufficio Tributi si riserva la facoltà di organizzare controlli a campione.
19. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
20. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti commi 3 in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'Articolo 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 può essere finanziato:
 - inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
 - mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;
21. **BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI TARI 2025**
 - Il bonus sociale rifiuti, previsto dall'articolo 57-bis del DL 14/2019, entra in vigore dopo 5 anni dalla sua istituzione, con la pubblicazione del Dpcm avvenuta il 13 marzo 2025.
 - Il bonus, valido dal 1° gennaio 2025, è destinato unicamente agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad

una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare”, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l’ammissione alle agevolazioni pari a “9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico”

- L’agevolazione è riconosciuta automaticamente, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
- I beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema SGAtc.
- Le provviste per l’erogazione del bonus saranno acquisite per il tramite dell’introduzione di una componente perequativa della TARI applicata a tutte le utenze,
- l’agevolazione è pari “una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAtc) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente”;
- Per accedere alle agevolazioni previste dal provvedimento, che è destinato ai nuclei familiari titolari di utenze domestiche, bisogna essere residenti nel comune di Santa Cristina Gela;
- La concessione di tali benefici potrà essere subordinata al regolare pagamento della Tassa Rifiuti relativamente agli anni pregressi, (anni 5 precedenti a quello di applicazione dell’agevolazione stessa).
- Il finanziamento del bonus non è a carico dei Comuni o dei gestori ma degli utenti e quindi l’applicazione dello stesso è teoricamente neutrale per l’ente impositore.
- L’entità del bonus sociale per i rifiuti a carico delle utenze è definita in 6 euro
Nel metodo tariffario rifiuti contenuto nell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è introdotta a decorrere dall’1 gennaio 2025 la componente perequativa unitaria Ur3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
La componente Ur3, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.
- L’Autorità provvederà poi, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3, a tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell’articolazione della medesima componente.
- L’Ente con l’introduzione del bonus sociale e della successiva componente perequativa provvederà:
 - all’aggiornamento degli applicativi informatici, già comunque attrezzati per gestire le due componenti perequative introdotte nel 2024 (quella sui rifiuti pescati accidentalmente e quella sugli eventi calamitosi),
 - alla gestione dei flussi informativi provenienti dallo SGAtc che dovranno alimentare la banca dati comunale.
 - alla contabilizzazione delle componenti perequative e dei bonus negli avvisi emessi a saldo.
-